

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (<i>Approvato dal Senato</i>) (3755);	
D'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 4, 5, 10, 11, 12, 13
Battaglia Adolfo, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	10, 12, 13
Bianchini Giovanni	7
Cellini Giuliano	9
De Julio Sergio	4, 5
Pellicanò Gerolamo	5
Prandini Onelio	4, 5, 8
Scalia Massimo	4, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,15.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755) e della proposta di legge d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1989 e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati d'Amato Luigi, Pannella, Rutelli, Teodori, Mellini e Stanzani Ghedini: « Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza ».

Desidero, in primo luogo, ricordare che la Commissione in sede referente aveva assunto come testo base il disegno di legge n. 3755, successivamente assegnatoci in sede legislativa. In attesa di procedere ad un nuovo esame, gli uffici sia della Commissione sia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno effettuato un approfondimento tecnico del provvedimento fornendo una serie di indicazioni per renderlo meglio comprensibile. Tali indicazioni, quindi, non investono il contenuto, ma semplicemente la formulazione del testo.

In qualità di relatore, non intendo svolgere una relazione, ritenendola assor-

bita da quella effettuata a suo tempo in sede referente e dalle varie discussioni allora susseguitesì.

Desidero, però, rilevare che alcune indicazioni contenute nella mia relazione introduttiva a questo provvedimento, attraverso le quali si individuavano spazi per un miglioramento del testo, hanno trovato eco, grazie al contributo di tutte le forze politiche e del Governo. Ciò è avvenuto nel rispetto dello spirito proprio di un sistema bicamerale che è quello di partecipare alla formazione di un provvedimento di legge cercando di coglierne e migliorarne gli aspetti positivi, in modo da dar vita ad una normativa in grado di essere fruita dai cittadini e di corrispondere alle aspettative che essa suscita nella società.

Ritengo che ciò rappresenti un dato positivo e che nell'affrontare l'esame in sede legislativa della normativa antimonopolio si debba tenere conto del lungo processo di formazione del provvedimento, dando prova della volontà di consegnare all'altro ramo del Parlamento un testo — che mi auguro non subisca ulteriori modifiche — grazie al quale il nostro paese possa finalmente disporre di una normativa di fondamentale importanza per la regolamentazione della concorrenza e del mercato.

Un'altra questione alla quale credo mi corra l'obbligo di fare riferimento concerne talune dichiarazioni, rilasciate da autorevoli rappresentanti parlamentari nel periodo intercorso tra l'approvazione del testo in sede referente e la seduta odierna, con le quali si rappresentava l'esigenza di una diversa collocazione del titolo V, relativo al nuovo rapporto tra banche ed imprese.

Desidero richiamare all'attenzione di questa Commissione e degli autori di quelle dichiarazioni che la questione era già stata affrontata in Assemblea in occasione dell'esame del disegno di legge sulle banche pubbliche, allorquando furono presentati emendamenti da parte di esponenti della Commissione finanze, assimilabili alle norme del titolo V del testo oggi al nostro esame. In quella circostanza il Governo, attraverso la voce autorevole del ministro del tesoro, assicurò che l'esecutivo avrebbe favorito l'approvazione di quelle norme all'interno della cosiddetta legge sull'*anti-trust*. In tal modo, si corrispondeva all'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge sulle banche pubbliche e si confermava la posizione precedentemente assunta al Senato dal ministro del tesoro che aveva ritenuto opportuno affrontare le questioni relative al nuovo rapporto tra banche ed imprese nel quadro del provvedimento oggi al nostro esame.

Credo che da parte nostra si debba dare continuità a questo impegno procedendo all'esame dell'articolato senza che si avanzino ipotesi di stralcio e di rinvio ad altri provvedimenti. Ovviamente, il mio vuole essere solo il richiamo ad una posizione già assunta senza con ciò minimamente compromettere quelle facoltà che il regolamento concede nell'esame in sede legislativa di un provvedimento.

MASSIMO SCALIA. Intervengo per un richiamo al regolamento. Debbo far presente che in Assemblea il gruppo verde, sulla base dello spirito e della lettera delle nuove norme regolamentari, ha chiesto la sconvocazione delle Commissioni. Ciò in quanto è stata ripetutamente ribadita la non sovrapposibilità tra la discussione sulle linee generali in Assemblea ed i lavori in Commissione, soprattutto quando questi ultimi abbiano un contenuto decisionale.

Il presidente di turno dell'Assemblea ha accolto la richiesta avanzata dal gruppo verde e credo che a tale decisione questa Commissione debba dare seguito.

PRESIDENTE. Desidero informare i colleghi che prima dell'inizio dei nostri lavori, previsto per le ore 15,30, avevo consultato gli uffici per conoscere gli orientamenti della Presidenza della Camera e mi è stato riferito che, una volta esaurite le votazioni in Assemblea, la seduta avrebbe potuto svolgersi. Tuttavia, in considerazione del richiamo sollevato dall'onorevole Scalia, non ho difficoltà a sospendere brevemente i nostri lavori per verificare la questione.

Devo peraltro rilevare che in base alle nuove norme regolamentari sulla ripartizione dei tempi di lavoro tra l'Assemblea e le Commissioni ci troviamo in una condizione per la quale ...

SERGIO DE JULIO. Bisognerebbe sconvocare l'Assemblea!

PRESIDENTE. Dicevo, ci troviamo in una situazione che, qualora non intervenga una formale decisione del Presidente della Camera, consente un'autonomia di comportamento e non implica necessariamente la sconvocazione della Commissione.

Tuttavia, sospendiamo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 18,40.

PRESIDENTE. In attesa di una eventuale sconvocazione della Commissione, possiamo procedere all'esame del provvedimento.

Comunico che il rappresentante del Governo ha rinunciato ad intervenire.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ONELIO PRANDINI. Signor presidente, che cosa intendeva dire quando ha affermato che non si deve pensare a stralci o a rimandare ad altri provvedimenti la trattazione di alcune parti del testo in discussione? Nella sua qualità di relatore, prevede di presentare emendamenti, in particolare in riferimento al titolo V?

Il gruppo comunista ritiene opportuno proseguire l'esame del testo così come è stato predisposto.

PRESIDENTE. Mi sono limitato soltanto a predisporre emendamenti di carattere formale e tecnico che, in realtà, avrebbero potuto essere presi in considerazione nella fase di coordinamento finale del testo. Però, poiché ci troviamo in sede legislativa, ho ritenuto opportuno farne oggetto di una presentazione formale da parte del relatore e dell'approvazione della Commissione.

ONELIO PRANDINI. La ringrazio, signor presidente. Ho chiesto un chiarimento perché, allo stato attuale, non mi risulta che siano stati presentati emendamenti da parte di alcun gruppo o da parte del Governo.

PRESIDENTE. Non sono stati ancora formalizzati.

SERGIO DE JULIO. Vorrei sollecitare tutti i gruppi ad una rapida approvazione del testo in discussione così come è stato predisposto. Preciso che la posizione della sinistra indipendente era stata già espressa in sede referente; in quell'occasione ci eravamo riservati, qualora fossero state apportate modifiche al testo, di mantenere gli emendamenti che avevamo presentato.

Mi domando con quale atteggiamento stiamo andando verso l'approvazione di questa legge. Per quanto riguarda la sinistra indipendente — intendo ribadirlo —, siamo disposti ad andare avanti e ad approvare il testo così com'è. Sarebbe, però, conveniente che approfittassimo della discussione non tanto per ripetere posizioni già espresse in sede referente, quanto piuttosto per conoscere le posizioni dei gruppi per quanto riguarda il successivo iter legislativo. Questo modo di procedere ci consentirebbe sia di sdrammatizzare una situazione che ci porta ad operare sulla base di informazioni giornalistiche piuttosto che di un dibattito parlamen-

tare, sia di chiarire meglio gli orientamenti dei diversi schieramenti parlamentari sul disegno di legge.

Signor presidente, pur rendendomi conto di avere espresso soltanto un auspicio, mi auguro che lei inviterà gli altri gruppi parlamentari ad assumere un atteggiamento analogo al nostro.

GEROLAMO PELLICANÒ. Mi pare utile riportare nella sede parlamentare la discussione, con particolare riferimento ad alcune questioni che hanno avuto una certa eco sulla stampa.

Nel ringraziare quindi il collega De Julio per i suoi rilievi, vorrei sottolineare che la scorsa settimana ho ascoltato con un certo interesse la dichiarazione del presidente della Commissione, il quale sosteneva l'utilità di sollecitare una riflessione in ordine alla materia relativa ai rapporti tra banche e industrie.

Il relatore ha affermato correttamente — devo dargliene atto — che non avrebbe presentato emendamenti, ma che sarebbe stato pronto a valutare quelli presentati da altri, sui quali fosse presumibile la formazione di un certo consenso.

Considero questa posizione dell'onorevole Viscardi non soltanto opportuna, ma anche necessaria, in relazione alle considerazioni sul titolo V del provvedimento che sono state espresse, dopo la definizione del testo in sede referente, da più parti, anche al di fuori del Parlamento (per esempio, da autorevoli giuristi).

Per quanto mi riguarda, ho avuto conferma che il problema dei rapporti tra banca ed industria, come regolati dall'articolo 27, non è stato affrontato nel migliore dei modi. Desidero essere assolutamente chiaro: non è in discussione il principio della separazione tra banca ed industria e nessuno vuole che le industrie possano controllare le banche. Il problema sul quale sollecito un'ulteriore riflessione è piuttosto quello relativo alla nozione di controllo delle banche da parte delle industrie. A mio avviso, la definizione introdotta dall'articolo 27 è eccessivamente rigida e fa passare per posizioni di controllo anche posizioni che

non sono tali; su ciò mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi.

La nozione di controllo contenuta nell'articolo 27 è ignota agli altri ordinamenti comunitari, nei quali il problema dei rapporti banca-industria viene affrontato in maniera differente. Per esempio, il Governatore della Banca centrale francese, ascoltato dalla Commissione bilancio, ha riferito che nel suo paese non esiste il problema dei rapporti banca-industria e ci si limita a forme di garanzie relative alla provenienza del *management*, che deve essere in determinati casi di provenienza bancaria e non industriale; in Germania, esiste il problema del controllo delle banche sulle industrie, e non viceversa. Comunque, è certo che la rigida nozione di controllo contenuta nell'articolo 27 è ignota agli altri ordinamenti comunitari.

Ricordo poi che nello scorso dicembre è stato emanato un regolamento CEE sulle concentrazioni; questo all'articolo 3 prevede una nozione di controllo differente da quella rigida e formalistica contenuta nell'articolo 27 del testo al nostro esame e più in linea, invece, con quella prevista dall'articolo 7 del medesimo testo.

Occorre, infatti, sottolineare che nel progetto di legge al nostro esame vengono indicate due diverse nozioni di controllo: una all'articolo 7 ed una all'articolo 27. Mentre la norma dell'articolo 7 è da considerarsi in linea con l'impostazione comunitaria poiché non stabilisce soglie rigide, ma si limita a contemplare i casi in cui vi siano diritti, contratti od altri rapporti giuridici che conferiscano la possibilità ad un soggetto di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, la norma dell'articolo 27 si ispira invece a tutt'altro criterio.

Ricordo altresì l'opinione (condivisa dal governatore della Banca d'Italia e forse più influente per gli esponenti della maggioranza, piuttosto che per quelli dell'opposizione) dell'attuale ministro del tesoro, nonché ex governatore della Banca d'Italia, il quale conosce benissimo la materia: sono da temersi negative conseguenze sulla competitività del nostro si-

stema creditizio, derivanti dalla fissazione di limiti troppo rigidi, sconosciuti ai sistemi creditizi nostri concorrenti. Sempre il ministro del tesoro in carica ha inoltre osservato che, a suo giudizio, l'imminente sviluppo dell'integrazione comunitaria comporterà l'abolizione di vincoli nazionali che non siano coerenti rispetto a quelli dei sistemi con i quali ci si dovrà confrontare.

D'altro canto, la lettera dell'articolo 27, comma 2, appare tecnicamente debole, poiché viene definita come posizione di controllo anche una minima partecipazione ad un sindacato di voto minoritario: francamente, non mi sembra che in tal caso si possa parlare di posizione di controllo! Quindi, nel comma 2 dell'articolo 27, non solo si dà una definizione di controllo differente da quella dell'articolo 2359 del codice civile e da quella dell'articolo 7 del medesimo provvedimento, ma si fornisce anche una definizione del sindacato di voto in tre righe, che francamente mi sembra abbastanza «spericolata». Si definisce sindacato di voto qualsiasi accordo (osservo che quest'ultimo non deve essere necessariamente scritto, ma può anche essere orale) tra soci che regola l'esercizio del voto; temo, quindi, che un accordo tra soci in assemblea, che dia luogo ad una determinata maggioranza (anche se non preconstituita), possa ricadere nella definizione di sindacato di voto e come tale debba essere comunicato alla Banca d'Italia entro quarantotto ore.

In sostanza, probabilmente, si creeranno complicazioni di ordine tecnico, dovute all'eccessiva rigidità; occorre allora una più approfondita riflessione in materia. Suggesto, pertanto, ai colleghi della Commissione di approfondire il contenuto dell'articolo 27 per giungere ad una sua riformulazione; d'altro canto, si potrebbe anche tornare a valutare l'articolo 7, al fine di pervenire ad una formulazione di entrambi gli articoli coerente con il regolamento comunitario emanato nello scorso dicembre. Occorrerebbe, in definitiva, giungere ad una nozione di controllo penetrante e non contraddittoria rispetto ai fini che dobbiamo perseguire,

fermo restando comunque che nessuno pone in discussione il principio della separazione fra banca ed industria; si tratta, piuttosto, di stabilire quando una banca è controllata da un'industria; e su ciò mi sembra opportuna un'ulteriore riflessione.

GIOVANNI BIANCHINI. Per quanto riguarda i problemi sollevati dall'onorevole Pellicanò, ritengo sia giusto utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione per approfondire la nostra riflessione e intervenire a correggere eventuali ambiguità od indicazioni poco chiare, che potrebbero, tra l'altro, comportare il pericolo di una giurisprudenza non omogenea rispetto a quella comunitaria. Ritengo che la preannunciata presentazione di emendamenti tecnici da parte del presidente in qualche modo già indichi la possibile soluzione di alcuni problemi.

L'onorevole Pellicanò, però, pone soprattutto alcune questioni sostanziali e non soltanto di perfezionamento tecnico. Al momento, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla correttezza o meno delle sue osservazioni relative alla definizione del sindacato di voto. Francamente, devo dichiarare che ero venuto in Commissione con l'intento di non presentare emendamenti e di procedere all'approvazione del provvedimento già esaminato in sede referente.

Questo non impedisce che possano essere valutate concrete proposte di approfondimento che non stravolgano il significato politico di norme varate all'unanimità. Ricordo infatti che il testo dell'articolo 27 fu approvato all'unanimità dalla Commissione finanze in sede di espressione del parere formulato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento. È chiaro che è sempre possibile sbagliare insieme e insieme ritornare sui propri passi: in taluni casi, anzi, ciò è doveroso. È evidente che, dopo aver integralmente recepito il parere in questione, se introducessimo eventuali modifiche migliorative, occorrerebbe chiedere un nuovo parere alla VI Commissione finanze.

In altri termini, se il collega Pellicanò ritenesse di formalizzare proposte migliorative, su di esse esprimeremmo il nostro giudizio, facendo fin d'ora presente che in tal caso vi sarebbe la necessità di chiedere un nuovo parere della VI Commissione finanze.

In relazione all'articolo 7 rilevo che i due concetti di controllo contenuti nella legge rispondono a diverse finalità. Infatti, a suo tempo era stata rilevata l'opportunità che la parte riguardante i rapporti banche-impresе non fosse contenuta nel provvedimento di tutela della concorrenza e del mercato, poiché quest'ultimo ha finalità diverse. All'articolo 7 abbiamo approvato una definizione di controllo, ampliando quella contenuta nell'articolo 2359 del codice civile e facendo riferimento ai contenuti del regolamento comunitario sulle concentrazioni, che era stato emanato fin dal mese di dicembre; ma non mi meraviglia che possa essere prevista una enunciazione più generale rispetto a quella contenuta nell'articolo 7, che tenda a definire non il controllo delle posizioni dominanti, ma gli abusi di queste. La preoccupazione che ispira l'articolo 27 è invece quella di garantire, attraverso meccanismi forse troppo rigidi, che il processo di privatizzazione delle banche avvenga con le massime garanzie, partendo da una situazione italiana, il cui ordinamento è diverso da quello di altri paesi della Comunità e giustifica, quindi, scelte diverse. Ognuno di tali paesi ha un ordinamento e una storia peculiare e le scelte diverse si spiegano alla luce dell'evoluzione di ogni singola storia e partendo in ogni caso da essa.

Occorre tener presente che all'interno del provvedimento riguardante la tutela del mercato vi era la necessità di stabilire un concetto di controllo in linea con il testo delle normative comunitarie. Forse è opportuno esplicitare i punti 3) e 4) del regolamento comunitario, ma mi pare — dopo una lettura attenta che doverosamente ho fatto di tale regolamento e del provvedimento varato all'unanimità della nostra Commissione — che il testo così come formulato lo interpreti corret-

tamente. È evidente, però, che se ritenessimo di formulare in maniera diversa norme che sono già chiare, soprattutto al fine di raggiungere l'obiettivo di una corretta e uniforme applicazione giurisprudenziale sul territorio della Comunità e una maggiore armonia con il regolamento comunitario, sarei favorevole.

Non è a mio avviso opportuno modificare il concetto di controllo che abbiamo già definito, soprattutto in relazione alla doppia soglia, nel senso che diversi strumenti e diversi soggetti insieme possono pervenire al controllo di un'impresa: si tratta di « griglie » che occorre tenere ben ferme, in modo che avvengano controlli di impresa che a prima vista non sono determinabili.

In ogni caso, non sono in grado in questo momento di esprimere un giudizio: se vi sarà una concreta proposta emendativa sull'articolo 27, la esamineremo, ricordando che occorrerà percorrere la procedura indicata.

Dichiaro fin d'ora che il mio gruppo non presenterà alcun emendamento: se vi sarà il tentativo di migliorare il testo o di precisarlo, valuteremo le relative proposte, ma affermo fin d'ora con molta chiarezza che in relazione al concetto di controllo di carattere generale riguardante la tutela del mercato e della concorrenza condividiamo il testo così come formulato e che, tutt'al più, riteniamo possibile esplicitare meglio il regolamento comunitario nei punti 3) e 4) dell'articolo 3.

ONELIO PRANDINI. Anch'io debbo essere riconoscente al collega De Julio, il quale con il suo intervento ha oggettivamente posto tutti i membri della Commissione nella condizione di conoscere, direttamente in relazione all'attività concreta della Commissione, i problemi che si pongono nell'approvazione del provvedimento. È bene che questi problemi siano stati posti sul tappeto in questa sede, perché finora ciò era avvenuto soltanto attraverso la stampa. Si trattava di problemi leciti, che erano, come suol dirsi, fuori dalla porta: adesso sono stati

posti concretamente all'interno della Commissione.

Il gruppo comunista ritiene che il testo licenziato all'unanimità in sede referente debba essere rapidamente approvato, tanto più che lo stiamo esaminando in sede legislativa.

È inutile ricordare a noi stessi che il testo che abbiamo recepito e licenziato in sede referente ha una lunga storia, che ha fatto registrare momenti di difficile travaglio e di grande difficoltà prima che si pervenisse alla definizione attuale. Mi riferisco al titolo V, che è stato prevalentemente elaborato e definito presso la VI Commissione finanze. Si tratta di un titolo che, dopo grandi difficoltà, alla fine è stato approvato da tale Commissione e recepito all'unanimità dalla nostra.

È chiaro che nel disegno di legge sono contenuti diversi aspetti, che ogni gruppo ha visto accolti in maniera maggiore o minore rispetto alla propria impostazione. Si tratta in ogni caso di un punto di arrivo del lavoro svolto.

Mi pare che non sia superfluo ricordare a noi stessi gli impegni assunti a conclusione della discussione in sede referente. In quella occasione il ministro aveva dichiarato che quel testo avrebbe dovuto essere rapidamente approvato in sede legislativa. Inoltre egli, intervenendo nell'ambito dell'Ufficio di presidenza della nostra Commissione per la definizione del calendario, aveva chiesto di inserire al primo punto questo disegno di legge. Mi sembra quindi che anche il ministro avesse interesse a che il provvedimento fosse approvato in tempi rapidi in sede legislativa e che in definitiva si fosse registrata una convergenza di intenzioni.

In merito alle osservazioni formulate dai colleghi intervenuti, il gruppo che rappresento non porrà alcuna obiezione ad eventuali modifiche che rendano più chiaro il testo. La stessa cosa vale per quanto riguarda la necessità — nel caso in cui venga veramente provata — di meglio adeguare alcuni articoli alla normativa comunitaria (in particolare gli articoli 3, 4 e 7, anche se quest'ultimo è stato approvato dalla Commissione all'unanimità).

Preannuncio, invece, la mia contrarietà ad eventuali emendamenti riferiti all'articolo 27, in primo luogo perché, anche se il collega Pellicanò ha asserito con molta chiarezza che non si intende assolutamente mettere in discussione il rapporto banca-impresa, nel momento in cui si mette mano alle disposizioni concernenti i controlli, indirettamente si « tocca » tale rapporto.

Vi è poi un passaggio, al comma 2, che il collega Pellicanò ha definito « difficile da capire ». Può darsi che ciò sia vero, ma a me sembra che con esso si intenda stabilire che qualunque accordo che regola l'esercizio del voto costituisce sindacato e deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro quarantotto ore dalla data di stipulazione.

Pur comprendendo che ci troviamo di fronte ad un articolo molto complesso, mi sembra che esso debba essere difeso.

Sono d'accordo con la considerazione fatta dal collega Bianchini, secondo il quale, in riferimento sempre al rapporto banca-impresa, la cultura del nostro paese è oggettivamente diversa da quella degli altri paesi europei. Con questo non voglio dire che, da tale punto di vista, l'Italia sia in una situazione più o meno avanzata, ma voglio solo dire che la storia del nostro paese, per quanto attiene alla formazione del capitale ed alla sua detenzione, è diversa da quella dei nostri partners europei.

Posso dire per esperienza diretta che esiste una differenza fra le valutazioni del ministro del tesoro — persona di grande competenza — e quelle del governatore della Banca d'Italia. A più riprese, nelle fasi di recepimento della normativa comunitaria e di innovazione del sistema creditizio italiano, il governatore della Banca d'Italia ha richiamato la necessità di una netta separazione tra banche e imprese ed il rischio che si determinasse un ruolo delle imprese nelle banche che potesse in qualche modo limitare l'esercizio del credito.

Per le ragioni che ho esposto credo sia opportuno approvare l'articolo 27 così

com'è. Inoltre, se tale articolo venisse modificato dovrebbe essere di nuovo sottoposto al parere rinforzato e vincolante della Commissione finanze.

Per concludere, ribadisco l'impegno del gruppo comunista affinché il testo al nostro esame venga approvato e diventi finalmente operante.

GIULIANO CELLINI. Ricordo che il gruppo socialista, nel corso dell'esame in sede referente, aveva dichiarato la propria adesione al testo pervenuto dal Senato. In quella occasione avremmo potuto seguire due diverse strade: confermare tale testo oppure cercare di migliorarlo, sulla base di ulteriori approfondimenti e proposte. Si è scelto di seguire quest'ultimo metodo e dopo le opportune discussioni (ricordo che in merito all'articolo 6, sul quale il gruppo socialista si è astenuto, vi è stato uno scontro con il ministro) il testo è stato approvato all'unanimità. Comunque, ciò non ci impedisce, nel caso in cui se ne ravvisasse l'opportunità, di apportare ulteriori modifiche al testo, pur senza intaccarne la filosofia.

Il collega Bianchini ha fatto riferimento alla necessità di appurare se vi sia convergenza tra l'articolo 7 del testo e le direttive comunitarie.

Si tratta di un punto che il gruppo socialista ritiene opportuno approfondire senza con ciò prendere posizioni dirompenti o creare ostacoli all'iter del provvedimento; infatti, è interesse del nostro gruppo far presto, per i motivi richiamati dal collega De Julio. In ogni caso, è necessario appurare se l'articolo 7 sia o meno conforme al regolamento comunitario.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 27 vorrei ricordare che vi è un vincolo preciso posto dalla Commissione finanze. Poiché anche tale articolo necessita di qualche approfondimento (non certo volto a modificarne i contenuti o a « forzare » il corretto rapporto che deve esistere tra banche e imprese), potrebbero sussistere le condizioni per apportare al testo alcuni miglioramenti in sintonia con il parere espresso dalla Commissione finanze.

Il gruppo socialista si riserva di portare il proprio contributo in sede di esame degli articoli.

MASSIMO SCALIA. Intervengo soltanto per avere una risposta a quel richiamo al regolamento che ho formulato in precedenza. Vorrei sapere se si arriverà o meno alla convocazione della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, se lei non insistesse con la sua richiesta probabilmente avremmo la soddisfazione di concludere rapidamente la seduta odierna con l'approvazione di alcuni articoli. Credo, infatti, che il modo migliore per rispondere a coloro i quali avevano « agitato il mostro » di una sostanziale nostra impossibilità di procedere all'esame del provvedimento, sia quello di approvarne alcuni articoli.

MASSIMO SCALIA. Pur rendendomi conto delle attese esistenti attorno a tale provvedimento, mi corre l'obbligo — sottolineo tale espressione — di insistere con la mia richiesta. Sono, infatti, anche consapevole della rilevanza che ha assunto lo scontro sulla legge per la protezione della fauna selvatica e sulla caccia, in riferimento, in particolare, all'ipotesi di una sua approvazione prima dello svolgimento del referendum. Poiché il mio gruppo parlamentare è impegnato in questa battaglia, mi vedo nella spiacevole situazione di dover fare un richiamo al regolamento che potrebbe risultare limitativo per la conclusione di un dibattito importante su questioni particolarmente sentite all'esterno.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro del commercio, dell'industria e dell'artigianato*. Per quanto riguarda la discussione sulle linee generali il Governo rinuncia ad intervenire rifacendosi a quanto affermato in occasione della discussione del provvedimento in sede referente ed in sede consultiva, presso la Commissione finanze.

Con riferimento all'osservazione dell'onorevole Prandini, vorrei confermare che

il Governo è fortemente interessato alla rapida approvazione di un provvedimento adeguato. Devo riconoscere la positività del testo attualmente all'esame della Commissione, il quale, al di là di eventuali possibili modifiche migliorative, avrà una buona accoglienza in sede europea.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 27 vorrei ricordare che le opinioni del Governo sono state chiaramente espresse dal ministro del tesoro, dal sottosegretario di Stato al tesoro — che ha seguito l'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione finanze — e dal sottoscritto.

Ricordo che il senatore Carli ha indicato presso la Commissione finanze le difficoltà che avrebbe incontrato il nostro sistema bancario qualora fosse stato approvato il suddetto articolo. Infatti, vigendo nella Comunità europea il principio del mutuo riconoscimento delle normative nazionali, si sarebbe creata una situazione nella quale la norma sarebbe stata applicata al sistema bancario italiano, ma non alle banche straniere insediate in Italia, regolate dalle rispettive disposizioni normative nazionali, assai meno vincolanti e vigili di quella prevista dall'articolo 27. È evidente che tutto ciò comporterebbe un *handicap* per le banche italiane — con conseguenze che il ministro del tesoro ha definito negative — che, nella prospettiva del mercato unico del 1993, avrebbero difficoltà a reggere la concorrenza delle banche straniere che intendessero insediarsi nel nostro paese.

Nel confermare l'orientamento espresso dal senatore Carli mi riservo di chiarire la posizione del Governo nel momento in cui verrà affrontato l'esame dell'articolo 27.

Per quanto riguarda l'articolo 7 vorrei ricordare che il Governo ha contribuito alla redazione di un testo aderente al regolamento comunitario, al quale è necessario attenersi se si vuole approvare una legge « europea » anche sotto il profilo dei controlli. Comunque, se si ritiene di poter ulteriormente migliorare il testo,

sempre in tale ottica, il Governo è pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli restando inteso che nella seduta odierna procederemo all'esame dei primi tre articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Rapporti con l'ordinamento comunitario).

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea o dei regolamenti comunitari.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 di seguito denominata l'Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge, ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole 65 e 66, nonché le parole 85 e 86 rispettivamente con le parole 65 e/o 66 e 85 e/o 86.

1. 1.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: o dei regolamenti comunitari con le seguenti: , dei regolamenti comunitari o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

1. 2.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole L'Autorità con la parola Autorità.

1. 3.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo è favorevole a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Intese restrittive della libertà di concorrenza).

1. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una

sua parte rilevante e, in particolare, quelle consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Sono considerati intese gli accordi e le pratiche concordati tra imprese e le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2 invertire i commi 1 e 2.

2. 1.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole e, in particolare, quelle con le parole anche attraverso attività.

2. 2.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) sostituire la virgola dopo la parola sbocchi con la lettera o.

2. 3.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole e le pratiche concordati tra imprese e con le parole e/o le pratiche concordati tra imprese nonché.

2. 4.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo è favorevole a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Abuso di posizione dominante).

1. È vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. In particolare è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole lo sfruttamento abusivo con le parole l'abuso.

3. 1.

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole In particolare è vietato con le parole ed inoltre è vietato.

3. 2.

All'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire la virgola dopo la parola sbocchi con la parola o.

3. 3.

All'articolo 3, comma 1, lettera c) sopprimere la parola gli prima delle parole altri contraenti.

3. 4.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo è favorevole a tali emendamenti.

.PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 18 giugno 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO